



**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione Fallimentare**

Il Giudice delegato, dott.ssa Martina Gasparini

Vista l'istanza depositata in data 17.11.2017 dal procuratore di GUIDO SCAVO nato a Caltanissetta (CI) il 9.4.1958 residente a San Donà di Piave (Ve) via Como n.29 (c.f. SCVGNU58D09B429J)

Dispone quanto segue:

rilevato che **GUIDO SCAVO** rappresentato e difeso come in atti, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di **accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi dell'art.7, comma 1, L. 3/2012;**

ritenuto che ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

ritenuto che il ricorrente non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012, né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione del professionista nominato ex art.15 comma 9 l.n.3/12, dott. Massimo Lanfranchi allegata al ricorso che consiste nella verifica dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attestazione sulla proposta di fattibilità del piano ex art.9 secondo comma e 15 commi 6 e 7 l.n.3/2012

ritenuto che deve essere conseguentemente fissata l'udienza ex art.10 L.3/2012;

**P.Q.M.**

H

- 1) fissa l'udienza del 19 gennaio 2018 ore 11.30 per l'accertamento negativo di iniziative e atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art.10 comma 3 l.n.3/12
- 2) dispone la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto entro il 7 dicembre 2017, a cura del professionista incaricato;
- 3) ordina la pubblicazione della proposta e del decreto mediante pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Venezia disponendo la trascrizione del decreto a cura dell'Organismo di composizione della crisi presso gli uffici competenti essendo prevista in piano la cessione di beni immobili;
- 4) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Con espressa avvertenza ai creditori che almeno 10 giorni prima dell'udienza suindicata sono onerati di far pervenire al professionista nominato dott. Massimo Lanfranchi a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che in mancanza di ricezione della predetta dichiarazione si riterrà prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata. Ai sensi dell'art.11 l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà anche nelle forme del silenzio assenso il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

Si comunichi all'istante ed al dott. Massimo Lanfranchi  
Venezia, 23 novembre 2017



Il G.D.  
Dott.ssa Martina Gasparini